

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3794 del 01/07/2025
Oggetto	Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ĩ Impresa individuale LAMOTER di Bariani Paolo con sede legale e impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), via Olmo n. 13. Modifica non sostanziale e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016, successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019, per l'esercizio dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3958 del 01/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno uno LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 11996/2025/MR/RM

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Impresa individuale **LAMOTER di Bariani Paolo** con sede legale e impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), via Olmo n. 13. **Modifica non sostanziale e aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016, successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019, per l'esercizio dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 20.03.2025, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/54076 del 21/03/2025, è pervenuta, tramite il portale SUAPER, da parte dell'impresa individuale **LAMOTER di Bariani Paolo** con sede legale e impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), via Olmo n. 13, l'istanza per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016, successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019, adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

VISTE le integrazioni trasmesse in data 04/04/2025 acquisite al PG/2025/64688 del 04/04/2025 con le quali l'impresa ha allegato documenti che precisano meglio le modifiche che vuole apportare all'attività autorizzata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-43 del 15/04/2025 avente per oggetto "*Rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma, Modena e Ferrara per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014*" di rinnovo della convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

CONSIDERATO che:

- L'impresa individuale **LAMOTER di Bariani Paolo**, presso lo stabilimento ubicato in comune di Portomaggiore (FE), via Olmo n. 13, svolge attualmente attività di recupero di materiali inerti per la Tipologia 3.1 – 7.1 – 7.31bis del D.M. 5/02/98;
- L'impresa è autorizzata per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** con AUA DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016, successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019, entrambi adottati da Arpae-SAC Ferrara con i quali veniva eliminata la Tipologia di rifiuti 7.6 dalle Tipologie di rifiuti autorizzati,;
- L'istanza riguarda la richiesta di eliminazione dell'operazione di recupero R5, con svolgimento della sola messa in riserva R13 per le Tipologie 3.1 e 7.1, e la rinuncia alla Tipologia 7.31bis;

- Nell'istanza la ditta dichiara che:
 - Si continueranno a stoccare materiali da costruzione, tra cui aggregati recuperati EoW (acronimo per "End of Waste" ovvero sia cessazione della qualifica di rifiuto) regolarmente acquistati da gestori autorizzati;
 - i cumuli di rifiuti avranno un'altezza massima di 5 metri;
- Trattandosi di modifica finalizzata ad eliminazione di attività di recupero R5 e di una Tipologia di rifiuti (7.31 bis), la richiesta viene considerata quale modifica non sostanziale.
- Gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (scarico di acque di dilavamento in pubblica fognatura) rimangono invariati.
- La disposizione deve rispettare quanto riportato nella planimetria trasmessa con documentazione assunta al PG/2025/64688 del 04/04/2025;

VISTA la richiesta protocollo n. pr/fe/utg 0022448 del 31/03/2025 effettuata da Arpae Sac Ferrara alla banca dati nazionale antimafia (b.d.n.a.) di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in data 01/04/2025 dalla quale risulta che a carico dell'impresa individuale "Lamoter" di Bariani Paolo e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016, successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019 adottata, da Arpae Sac Ferrara;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024 al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016 successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019, adottate da Arpae-SAC Ferrara per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 da rilasciare alla impresa individuale **LAMOTER di Bariani Paolo** con sede legale e impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), via Olmo n. 13 Codice Fiscale e Partita IVA 00798350385 , come di seguito indicato:

le prescrizioni di cui al paragrafo A) “ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI” dell’Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016 successivamente modificata dall’atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019 sono sostituite dalle seguenti:

PRESCRIZIONI

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi per le seguenti Tipologie del DM 5/02/98 e smi:

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

CER: 150104 – 170405

3.1.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 150, messa in riserva istantanea t. 15;

7.1 Tipologia: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto

CER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904

7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti (R13).

Quantitativi: t/anno 2.800, messa in riserva istantanea t 560

ed inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

3. La Società, iscritta con il presente atto, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in base a quanto stabilito all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
4. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 Regolamento recante «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

La planimetria denominata allegato "A" di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016 è sostituita dalla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"

Per quanto qui disposto il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016 successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2019-848 del 21/02/2019 adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all'impresa individuale **LAMOTER di Bariani Paolo** e trasmesso, per conoscenza, al SUAP del l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.